

CONFRONTO DI IDEE

IL GIUDIZIO IMMEDIATO COME STRUMENTO DI POLITICA GIUDIZIARIA

a cura di **Alfredo Gaito**

1. ALFREDO GAITO, Il giudizio immediato tra norma e prassi. Prospettive d'indagine.-
2. MARCO PETRINI, Giudizio immediato per il presidente del consiglio: la funzione di controllo e garanzia attribuita al G.i.p. sulla ammissibilità del rito speciale.-
3. SERGIO SOTTANI, Utilità strategica del giudizio immediato per il p.m.-
4. ALFREDO BARGI, Durata delle indagini e tempi imposti per l'instaurazione del giudizio.-
5. MARIA CONCETTA MARZO, La mutazione genetica del giudizio immediato e il senso del catalogo dei presupposti.-
6. CIRO SANTORIELLO, L'utilità di politica criminale del giudizio immediato "custodiale" fra aspirazioni del legislatore e distorsioni della prassi.-
7. SANDRO FURFARO, Giudizio immediato custodiale: punti critici e spunti di riflessione in tema di connessione, riunione e separazione.-
8. FLAVIA INSOM, Giudizio immediato cautelare e vicende *de libertate*.-
9. FILIPPO GIUNCHEDI, Problemi di selezione probatoria.-
10. GIULIO GARUTI, Approfondimenti indispensabili per un tema di crescente attualità.

1. ALFREDO GAITO

Il giudizio immediato tra norma e prassi. Prospettive d'indagine

A fronte dell'improvvisa –ma tardiva– attenzione suscitata, in sede di scelta del rito in ordine a vicende di scottante attualità, dall'opzione di alcuni uffici di Procura per il giudizio immediato (a Roma, per il processo della c.d. «Scuola dei Marescialli di Firenze» e per quello c.d. «Fastweb»; e, da ultimo, a Milano per il c.d. «Rubygate») ⁽¹⁾, qui conta fare chiarezza a tutto campo su tutti gli aspetti del rito speciale, fino ad oggi rimasti troppo in ombra: dal profilo dell'utilità del giudizio immediato nella globale economia d'assetto del processo penale a quello del corretto impiego di tale opzione da parte del singolo disparato Ufficio di Procura; dalla tema della verifica sulla ortodossa sussistenza delle condizioni sostanziali (situazione di evidenza probatoria) e formali (paratie di tempo e di modo) stabilite a limite della scelta procedimentale del p.m. a quello dei compiti ai quali non può sottrarsi il Giudice investito della richiesta da parte del titolare della funzione d'accusa, in funzione di filtro delle domande eventualmente carenti dei presupposti (per il giudizio immediato custodiale sono ancora lontani da soluzioni giurisprudenziali appaganti i problemi innescati dai tempi del giudizio incidentale *de libertate*) e di selezione dei *materialia iudicii* (nella prassi sono costantemente obliterate sia l'udienza di stralcio per le intercettazioni telefoniche sia l'udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento); senza sottovalutare le questioni sul ruolo e sulle funzioni del Giudice del giudizio in sede di controllo (tanto preliminare quanto in corso d'opera, sulla base delle risultanze progressivamente acquisite nel corso

(1) Cfr. le rispettive decisioni nella Sezione Dossier.

CONFRONTO DI IDEE

dell'istruttoria dibattimentale) sulla ritualità della iniziale scelta del rito operata dall'Ufficio di Procura e sulla valenza dimostrativa del materiale probatorio posto a base dell'accusa contestata.

Si tratta di aspetti fondamentali: perché in discussione sono alcuni temi cruciali, correlati e conseguenti, come quelli della eventuale incompatibilità del giudice-persona che emise il decreto di giudizio immediato (magari, previo salvifico giudizio di autostima presupposto dal medesimo giudice-persona che aveva adottato l'ordinanza custodiale) con decisione al più ritenuta (con colpevole disinvoltura) inoppugnabile; dell'individuazione di un determinato Collegio quale giudice naturale con competenza funzionale per il dibattimento, unicamente per effetto dell'accoppiamento con il G.i.p. della cui incompatibilità sia a dubitarsi; della procedibilità nelle forme del giudizio immediato, ove il p.m. abbia esercitato l'opzione in tal senso successivamente alla scadenza dei termini massimi (eventualmente prorogati) delle indagini preliminari; della mancata formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento.

Per il rito speciale strutturalmente più vicino al giudizio immediato attuale (il riferimento d'obbligo è al vecchio giudizio direttissimo), all'epoca del Codice Rocco, espressione indiscussa dell'ideologia autoritaria, valeva la duplice regola scandita dall'art. 504 c.p.p. 1930: per un verso, al co. 1 era stabilito che «*Chiuso il dibattimento il giudice può disporre che si proceda con istruzione formale*»; per altro verso, al co. 2 si prescriveva che «*Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'art. 502 il giudice anche all'inizio del dibattimento ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie*». Si tratta di linee guida talmente chiare da esimere da qualsiasi sottolineatura esplicativa ulteriore.

Giova solo precisare che se il codice accusatorio e garantista oggi vigente, in epoca di giusto processo, fosse letto ed applicato nel senso di lasciare, invece, al p.m. l'attribuzione di sacche di arbitrio incontrollabile... ne risulterebbe scardinato il sistema processuale penale nella sua interezza, che -piaccia o meno, tant'è- è deve ri-

ARCHIVIO PENALE 2011, n. 1

manere vincolato sempre e in ogni caso al rispetto delle regole.